

DIRETTIVA 2006/29/CE DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2006

che modifica la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di taluni enti nel campo di applicazione di tale direttiva o la loro esclusione da esso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 3, quarto trattino, della direttiva 2000/12/CE è sostituito dal seguente:

vista la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 60, paragrafo 2,

«— in Danimarca: dal "Dansk Eksportfinansieringsfond", dal "Danmarks Skibskreditfond", dal "Dansk Landbrugs Realkreditfond" e dalla "KommuneKredit";».

considerando quanto segue:

Articolo 2

L'articolo 2, paragrafo 3, sesto trattino, della direttiva 2000/12/CE è sostituito dal seguente:

(1) All'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE figura l'elenco degli enti che sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della direttiva.

«— in Grecia: dal "Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων" (Tamio Parakatathikon kai Danion);».

(2) Il ministero degli Affari economici e il ministero dell'Interno e della sanità danesi hanno chiesto che l'Associazione di credito ipotecario dei comuni (KommuneKredit) sia inserita nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE, in modo da escluderla dal campo di applicazione della direttiva. Dall'esame dello status giuridico e della struttura particolare della KommuneKredit è risultato che l'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è giustificata.

Articolo 3

L'articolo 2, paragrafo 3, quattordicesimo trattino, della direttiva 2000/12/CE è sostituito dal seguente:

«— in Finlandia: dalla "Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB" e dalla "Finnvera Oyj/Finnvera Abp";».

(3) Il ministero delle Finanze finlandese ha rinnovato la propria richiesta di sostituire Kera OY/Kera Ab con FinnveraOyj/Finnvera Abp nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Finnvera Plc è il prodotto della fusione tra Kera Plc e il Guarantee Board finlandese. Finnvera Plc svolge le stesse attività del suo predecessore Kera Plc.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(4) Il ministero dell'Economia e della finanza greco ha chiesto la cancellazione di Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptyxeos e Tachidromiko Tamieftirio dall'elenco delle esclusioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Il primo ha cessato di esistere dopo la fusione con una banca commerciale e il secondo opererà come ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2000/12/CE,

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2006.

Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
